

Relazione illustrativa

Lo schema di regolamento che di seguito si illustra disciplina le funzioni trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, nei limiti indicati dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014 (di conversione del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014). Tale disciplina sarà integrata con le disposizioni dei decreti legislativi attuativi della legge n. 124 del 7 agosto 2015.

L'articolo 1 definisce quale oggetto del regolamento il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance di cui era titolare ANAC, già CIVIT. Per le amministrazioni dello Stato sarà assicurata la coerenza con gli indirizzi in materia di valutazione e controllo strategico.

L'articolo 2 identifica gli indirizzi di ordine generale in base ai quali il Dipartimento della funzione pubblica promuove e coordina le attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche.

Gli indirizzi derivano anche dall'analisi delle criticità emerse nel corso degli anni nell'applicazione delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'attività di deliberazione della CIVIT-ANAC, quali:

- Il progressivo ampliarsi degli oneri informativi a carico delle diverse amministrazioni, anche in seguito all'introduzione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione.
- L'assenza di integrazione tra ciclo della performance e ciclo della programmazione economico finanziaria ed il conseguente divario tra identificazione dei fabbisogni economico finanziari e valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa. La progressiva evoluzione dei quadri normativi di riferimento non ha tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza tra i due cicli.
- Il sovraccarico operativo derivante dalla definizione su base annuale di obiettivi e indicatori e la difficoltà di utilizzare i risultati della valutazione per supportare le scelte strategiche e operative delle amministrazioni.
- L'assenza di sistemi semplificati per le amministrazioni di minori dimensioni che hanno poche risorse da dedicare al ciclo della performance.
- La presenza di sovrapposizioni e duplicazioni tra i sistemi di controllo interno di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni. Le attività di controllo interno hanno subito una evoluzione non sempre coerente con il ciclo della performance, incrementando gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni senza identificare possibili sinergie.
- L'assenza di procedure omogenee che assicurino l'indipendenza del processo di valutazione in particolare con riferimento ai criteri di selezione e nomina degli OIV. Il processo di nomina dei membri dell'OIV da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione, basato sulla richiesta di parere obbligatorio e vincolante alla CIVIT - ANAC, si è accompagnato solo in alcuni casi all'introduzione di meccanismi di selezione ad evidenza pubblica. L'OIV appare inoltre sostanzialmente privo di strumenti che consentano una sua effettiva indipendenza.

L'articolo 3 disciplina le funzioni svolte dal Dipartimento della funzione pubblica in riferimento al ciclo della performance in generale e all'operato degli OIV in particolare.



Il primo comma dell'articolo identifica le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica assumendo a riferimento principale l'art. 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare che il Dipartimento subentrerà nella titolarità delle funzioni a suo tempo assegnate a CIVIT - ANAC in tema di misurazione e valutazione della performance, ferma restando la coerenza con gli indirizzi in materia di valutazione e controllo strategico per le amministrazioni dello Stato. Inoltre, esso individua alcune specifiche modalità operative.

- Il raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di assicurare l'allineamento delle indicazioni metodologiche in tema di ciclo della performance con quelle relative alla predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione economico finanziaria; ciò vale con particolare riferimento alle amministrazioni operanti a livello centrale ma più in generale con tutte le amministrazioni coinvolte in questi anni nel processo di evoluzione della disciplina di bilancio.
- La predisposizione e l'aggiornamento di linee guida che semplifichino gli aspetti procedurali e documentali del ciclo della performance, il quadro disciplinare definito dalle delibere CIVIT - ANAC richiede una revisione ed un aggiornamento. Molte amministrazioni hanno lamentato nel corso degli anni la complessità dei requisiti richiesti per lo sviluppo di sistemi di misurazione e valutazione della performance.
- La promozione di interventi presso le amministrazioni che consentano un progressivo rafforzamento della capacità amministrativa nonché la sperimentazione e il confronto tra buone pratiche: al supporto metodologico deve affiancarsi la progressiva messa a sistema di quelle esperienze che consentono di comprendere meglio e rendere efficaci i processi di funzionamento del ciclo della performance.

Al fine di accrescere l'efficacia degli OIV e la trasparenza del relativo processo di selezione degli OIV, il secondo comma dell'articolo 3 definisce le competenze del Dipartimento della funzione pubblica, introducendo le seguenti novità:

- Istituzione di un Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione. Tale elenco assicura che la verifica dei requisiti necessari allo svolgimento di tale compito avvenga prima della candidatura e favorisce lo sviluppo di iniziative volte a garantire l'aggiornamento della professionalità e il coordinamento metodologico dell'operato dei soggetti coinvolti. Le modalità operative di attivazione e funzionamento dell'Elenco nazionale saranno definite anche mediante la valorizzazione di analoghe esperienze in essere.
- Promozione della razionalizzazione degli OIV al fine di determinare una complessiva riduzione del numero di organi e del numero di componenti. Già il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 disciplinava, all'articolo 14, comma 1, la possibilità per le amministrazioni di dotarsi di OIV in forma associata. Il panorama attuale evidenzia come solo in pochi casi questa possibilità sia stata posta in essere.
- Coordinamento dell'operato degli OIV. Sino ad oggi tale attività ha mantenuto un carattere informale contribuendo in tal modo a determinare la proliferazione di approcci metodologici disomogenei già richiamata. A tal fine il Dipartimento della funzione pubblica è chiamato a supportare iniziative di collaborazione tra OIV e a promuovere, anche in collaborazione con la Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA), attività di aggiornamento e formazione, coordinate con il quadro dei requisiti deputati per l'iscrizione dell'Elenco nazionale.

I comma 3 e 4 dell'articolo 3 richiamano la necessità che il Dipartimento della funzione pubblica operi in ottica di sistema con le attività delle esistenti Agenzie di valutazione e di organismi quali la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi al fine di evitare duplicazioni nelle iniziative o discordanza nelle indicazioni metodologiche fornite a supporto delle amministrazioni operanti nei diversi settori.



L'articolo 4 introduce, tra gli attori coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance, la Commissione Tecnica per la Performance al fine di assicurare la solidità metodologica degli indirizzi richiamati e lo sviluppo degli strumenti operativi che tengano conto anche delle diverse condizioni presenti nelle amministrazioni dei diversi settori e delle alternative di intervento disponibili. La costituzione di tale organo consultivo si rende necessaria per assicurare la disponibilità di conoscenze tecniche elevate, in analogia a quanto previsto per la ex CiVIT, senza tuttavia prevedere oneri per compensi dei relativi componenti, in armonia con lo spirito dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135, in materia di organi collegiali. Il regime di incompatibilità dei componenti della Commissione è volto ad assicurare la sua indipendenza.

L'articolo 5 prevede la possibilità per il Dipartimento della funzione pubblica di avvalersi di un contingente di personale di 25 unità di cui 5 con qualifica dirigenziale non generale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni richiamate nei precedenti articoli.

L'articolo 6 introduce misure per accrescere il livello di indipendenza della valutazione attraverso la revisione della disciplina degli OIV. Il primo comma introduce un principio generale per cui la valutazione indipendente della performance è assicurata in ogni amministrazione pubblica dall'OIV di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Tale principio mira ad ampliare, le responsabilità e le funzioni dell'OIV per garantire l'affidabilità delle attività inerenti il ciclo della performance. Nella medesima direzione il secondo comma integra il quadro delle competenze attribuite agli OIV dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 definendo ulteriori funzioni di:

- verifica della correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale;
- verifica della realizzazione da parte dell'amministrazione di un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale;
- promozione dell'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna.

I commi 3 e 4 introducono elementi relativi alla disciplina dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del regolamento. In particolare stabiliscono che ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, possa procedere alla selezione e nomina dei componenti dell'OIV solo tra soggetti iscritti all'Elenco. Tale disposizione assicura che i soggetti selezionati siano in possesso dei requisiti richiesti e consente di eliminare la richiesta di parere. Il regolamento attribuisce ad un apposito decreto del Ministro della funzione pubblica, da emanare entro 120 giorni dalla pubblicazione del regolamento, il compito di stabilire, tra l'altro, i limiti relativi all'appartenenza a più OIV e i criteri e parametri per la fissazione di tetti massimi relativi ai livelli retributivi. Le relative previsioni si applicano a partire dalla scadenza dei mandati degli OIV attualmente in carica.

L'articolo 7 attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di promuovere la costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche. Tale Rete nazionale si pone l'obiettivo di valorizzare le esperienze di valutazione esterna delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti, che vengono condotte da istituzioni operanti in specifici ambiti e settori. Si tratta dunque di uno strumento che da un lato mira a favorire la condivisione di tali esperienze e dall'altro può condurre alla definizione di metodologie di valutazione comuni. Lo sviluppo di tale iniziativa, in sinergia con eventuali esperienze già in essere, si accompagna alla progettazione di un apposito sistema informativo.

L'articolo 8 individua le disposizioni abrogate.



RELAZIONE TECNICA

L'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha stabilito che *"Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance"*. Il rinvio all'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, che esige, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, che le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta, esprime la volontà del Legislatore di assicurare tempestività e doverosità degli adempimenti necessari per la costituzione del contingente di personale da adibire alle funzioni demandate alla cura del Dipartimento della funzione pubblica.

Relativamente all'articolo 3, comma 5, ai sensi del quale il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e le relative funzioni sono svolte dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 2 in quanto applicabili, si precisa che l'ANVUR svolge le attività previste da tale norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

All'Art. 5, il presente regolamento prevede che il DFP, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, si avvalga di 25 unità di personale, numero ritenuto congruo in ragione delle funzioni trasferite oggetto del presente regolamento.

A questo riguardo è opportuno ricordare che l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 disponeva che la struttura operativa della Commissione fosse costituita da un contingente di personale entro il limite massimo di 30 unità, mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, oltre ad esperti nel numero massimo di 10.

L'individuazione di tale contingente, che deve fornire il supporto alla Commissione tecnica di cui all'art. 4, in linea con il dettato normativo che non pone limiti qualitativi sulla sua composizione, prevede la presenza di figure dirigenziali in ragione della necessità di disporre di *professional* di alta qualificazione. Il contingente individuato non determina l'istituzione di nuovi uffici dirigenziali e neppure un incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essendo il personale collocato in posizione di comando presso il Dipartimento, lo stesso mantiene il posto indisponibile nella amministrazione di provenienza, assicurando l'invarianza del numero complessivo di posti di dotazione organica delle amministrazioni coinvolte. Per tali figure dirigenziali, atteso l'utilizzo come *professional*, non è



prevista la preposizione a strutture di livello dirigenziale del Dipartimento, bensì l'attribuzione di incarichi di studio ex art. 19, c.10 del d.lgs 165/2001.

Al fine di assicurare il rispetto della clausola d'invarianza finanziaria, di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (*"Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*), **all'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché alle spese di funzionamento che derivano dal riordino di funzioni previste, pari ad euro 750 mila per l'anno 2015 e 1,51 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15 riguardante il finanziamento delle spese di funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), poi Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.**

Il trattamento economico accessorio del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsto per il personale che compone il suddetto contingente è del tutto coerente con la disciplina ordinamentale in materia di gestione delle risorse umane, di cui all'articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che impone alle amministrazioni pubbliche di erogare trattamenti economici accessori che corrispondono alle prestazioni effettivamente rese. Ne consegue che il controllo sull'effettività delle prestazioni rese per la attribuzione dei correlati trattamenti economici accessori compete esclusivamente all'amministrazione ove il personale presta servizio. L'onere del personale del comparto Ministeri (sia dirigenziale che non dirigenziale) a carico della PCM riguarda solo il trattamento economico accessorio, in coerenza con la previsione dell'articolo 9, comma 5-ter, del d.lgs. 303/1999 secondo cui il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando presso la Presidenza, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri riniangono a carico delle stesse.

Le risorse da utilizzare per le finalità in esame sono quantificate, a decorrere dall'anno 2016, in misura pari a 1,51 milioni di euro, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 303/1999, come segue:

	Unità	Oneri personale a regime
Dirigenti Ministeri	3	140.000,00 €
Dirigenti altre amministrazioni	2	250.000,00 €
Personale area III ministeri	13	330.000,00 €
Personale Area III o equiparate altre amministrazioni	7	490.000,00 €
TOTALE	25	1.210.000,00€



SPESE DI FUNZIONAMENTO	302.500,00 €
TOTALE COMPLESSIVO	1.512.500,00 €

La possibilità di avvalimento del personale previsto dall'articolo 5, comma 3, per altri eventuali progetti è collegata alle effettive disponibilità finanziarie esistenti.

All'articolo 7, con l'obiettivo di favorire la comunicazione dei soggetti coinvolti nella Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche è previsto lo sviluppo di nuove funzionalità del Portale della Performance, già Portale della Trasparenza, a valere sulle risorse oggetto di accordi tra Anac e DFP ai sensi dell'art. 19, comma 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[Handwritten signature]

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Handwritten signature]

12 OTT. 2015



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il provvedimento prevede il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance di cui era titolare l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), già Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT). Tale disciplina dovrà trovare integrazione con le disposizioni dei decreti legislativi di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

A tal fine, l'articolo 2 del presente provvedimento identifica gli indirizzi di ordine generale in base ai quali il Dipartimento della funzione pubblica (DFP) promuove e coordina le attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche. Gli indirizzi derivano anche dall'analisi delle criticità emerse nel corso degli anni nell'applicazione delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dall'attività di deliberazione della CIVIT-ANAC, quali:

- il progressivo ampliarsi degli oneri informativi a carico delle diverse amministrazioni, anche in seguito all'introduzione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- l'assenza di integrazione tra ciclo della performance e ciclo della programmazione economico finanziaria ed il conseguente divario tra identificazione dei fabbisogni economico finanziari e valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa. La progressiva evoluzione dei quadri normativi di riferimento non ha tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza tra i due cicli;

- il sovraccarico operativo derivante dalla definizione su base annuale di obiettivi e indicatori e la difficoltà di utilizzare i risultati della valutazione per supportare le scelte strategiche e operative delle amministrazioni;
- l'assenza di sistemi semplificati per le amministrazioni di minori dimensioni che hanno poche risorse da dedicare al ciclo della performance;
- la presenza di sovrapposizioni e duplicazioni tra i sistemi di controllo interno di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Le attività di controllo interno hanno subito una evoluzione non sempre coerente con il ciclo della performance, incrementando gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni senza identificare possibili sinergie;
- l'assenza di procedure omogenee che assicurino l'indipendenza del processo di valutazione in particolare con riferimento ai criteri di selezione e nomina degli OIV (Organismi interni di valutazione della performance). Il processo di nomina dei membri dell'OIV da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione, basato sulla richiesta di parere obbligatorio e vincolante alla CIVIT - ANAC, si è accompagnato solo in alcuni casi all'introduzione di meccanismi di selezione ad evidenza pubblica. L'OIV appare inoltre sostanzialmente privo di strumenti che consentano una sua effettiva indipendenza.

Il presente regolamento, inoltre, prevede che il DFP, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, si avvalga di 25 unità di personale, numero ritenuto congruo in ragione delle funzioni trasferite oggetto del presente regolamento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il sistema della valutazione della performance è attualmente disciplinato dalla legge 4 marzo 2009 n. 15, recante delega al Governo per l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché dal relativo decreto legislativo di attuazione, 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico. Il concetto di performance è inteso come il contributo che ciascun soggetto apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata creata. Da un lato, sono stati introdotti nuovi obblighi, responsabilità, modalità di gestione, nuovi valori collegati alla responsabilità ed alla trasparenza, e, dall'altro, il sistema di valutazione è stato esteso a tutti i dipendenti (personale dirigenziale non) intesi non solo come componenti di un'organizzazione (unità operativa) ma anche come singoli

individui. Già con la legge delega 15 marzo 1997, n. 99, era stata avviata una riforma tesa al riordino e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività amministrativa, successivamente realizzata con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Il regolamento in oggetto riordina le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, trasferite al Dipartimento della funzione pubblica. L'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che "Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance". Il rinvio all'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, che esige, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, che le amministrazioni di appartenenza siano tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta, esprime la volontà del Legislatore di assicurare tempestività e doverosità degli adempimenti necessari per la costituzione del contingente di personale da adibire alle funzioni demandate alla cura del Dipartimento della funzione pubblica.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il presente decreto del Presidente della Repubblica interviene sulle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con esclusione di quelle di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del predetto decreto legislativo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il presente decreto, inoltre, interviene sul decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, abrogando le seguenti disposizioni:

- 1) articolo 7, comma 3;
- 2) articolo 8;
- 3) articolo 9;
- 4) articolo 10, commi 2, 3 e 4;

- 5) articolo 13, comma 5 e comma 6, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n), o);
- 6) articolo 14, commi 3, 5 e 7.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento è coerente con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e degli enti locali è stato previsto il parere della Conferenza unificata.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento è pienamente coerente con i principi di cui alla rubrica. Lo strumento della delegificazione è stato scelto per consentire una più rapida e semplificata operazione di snellimento del quadro normativo vigente, diretta soprattutto all'abrogazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si segnalano provvedimenti di analoga portata. Si segnala che l'articolo 17 della legge recante "deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" prevede tra i principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi per il ridorino della disciplina in

materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche anche la semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, con razionalizzazione dei relativi sistemi di valutazione.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal provvedimento in esame. Le norme contenute nel presente regolamento non appaiono in dissonanza con i principi della giurisprudenza costituzionale nella materia di riferimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni del regolamento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti; l'articolo 8, tuttavia, dispone l'abrogazione delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

- 1) articolo 7, comma 3;
- 2) articolo 8;
- 3) articolo 9;
- 4) articolo 10, commi 2, 3 e 4;
- 5) articolo 13, comma 5 e comma 6, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n), o);
- 6) articolo 14, commi 3, 5 e 7.

- 20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto degli interventi specifici in esame.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni e gli enti interessati.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

Titolo: decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Il regolamento in oggetto riordina le funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni, trasferite al Dipartimento della funzione pubblica. Tale disciplina dovrà trovare integrazione con le disposizioni dei decreti legislativi di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che "Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della *performance*". Il rinvio all'articolo 17, comma 14, della citata legge n. 127 del 1997, che esige, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, che le amministrazioni di appartenenza siano tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta, esprime la volontà del Legislatore di assicurare tempestività e doverosità degli adempimenti necessari per la costituzione del contingente di personale da adibire alle funzioni demandate alla cura del Dipartimento della funzione pubblica.

A tal riguardo, il presente regolamento prevede che il DFP, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, si avvalga di 25 unità di personale, numero ritenuto congruo in ragione delle funzioni oggetto del presente regolamento.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il provvedimento, come anticipato, prevede il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance* di cui era titolare ANAC, già CIVIT.

A tal fine, l'articolo 2 del presente decreto identifica gli indirizzi di ordine generale in base ai quali il Dipartimento della funzione pubblica promuove e coordina le attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche. Tali indirizzi derivano, principalmente, dall'analisi delle criticità emerse nel corso degli anni nell'applicazione delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dall'attività di deliberazione della CIVIT-ANAC, quali:

- il progressivo ampliarsi degli oneri informativi a carico delle diverse amministrazioni, anche in seguito all'introduzione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- l'assenza di integrazione tra ciclo della performance e ciclo della programmazione economico finanziaria ed il conseguente divario tra identificazione dei fabbisogni economico finanziari e valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa. La progressiva evoluzione dei quadri normativi di riferimento non ha tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza tra i due cicli;
- il sovraccarico operativo derivante dalla definizione su base annuale di obiettivi e indicatori e la difficoltà di utilizzare i risultati della valutazione per supportare le scelte strategiche e operative delle amministrazioni;
- l'assenza di sistemi semplificati per le amministrazioni di minori dimensioni che hanno poche risorse da dedicare al ciclo della performance;
- la presenza di sovrapposizioni e duplicazioni tra i sistemi di controllo interno di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Le attività di controllo interno hanno subito un'evoluzione non sempre coerente con il ciclo della performance, incrementando gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni senza identificare possibili sinergie;
- l'assenza di procedure omogenee che assicurino l'indipendenza del processo di valutazione, in particolare con riferimento ai criteri di selezione e nomina degli OIV. Il processo di nomina dei membri dell'OIV da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione, basato sulla richiesta di parere obbligatorio e vincolante alla CIVIT - ANAC, si è accompagnato solo in alcuni casi all'introduzione di meccanismi di selezione ad evidenza pubblica. L'OIV appare inoltre sostanzialmente privo di strumenti che consentano una sua effettiva indipendenza.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Gli obiettivi di breve periodo perseguiti dall'intervento normativo sono:

- ridurre gli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche;
- supportare l'uso di indicatori nei processi di misurazione e valutazione;
- accrescere l'indipendenza della valutazione della performance;
- differenziare i requisiti relativi al ciclo della performance in ragione della dimensione, del

tipo di amministrazione e della natura delle attività delle diverse amministrazioni ed introdurre regimi semplificati.

Gli obiettivi di medio periodo sono:

- garantire l'accessibilità e la comparabilità dei sistemi di misurazione;
- promuovere il progressivo avvicinamento dei sistemi di misurazione per amministrazioni operanti nei medesimi settori;
- migliorare il raccordo tra ciclo della performance e il sistema dei controlli interni e gli indirizzi espressi dall'Autorità nazionale anticorruzione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi di lungo periodo, infine, sono:

- promuovere la progressiva integrazione del ciclo della performance e del ciclo di programmazione economico finanziaria;
- introdurre progressivamente elementi di valutazione anche su un orizzonte temporale pluriennale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi verrà valutato sulla base di indicatori relativi rispettivamente agli obiettivi di breve, medio e lungo termine:

- obiettivi di breve termine: numero e frequenza dei documenti richiesti alle amministrazioni % di amministrazioni ammesse al regime semplificato di redazione dei Documenti relativi al ciclo della performance; % di indicatori di impatto presenti nei Documenti del ciclo della performance;
- obiettivi di medio termine: percentuale di Documenti relativi al ciclo della performance pubblicati sul Portale della performance dalle amministrazioni rispetto al totale dei documenti predisposti; livello di tempestività delle pubblicazioni, misurato in termini di rispetto delle scadenze definite dal Dipartimento della funzione pubblica;
- obiettivi di lungo periodo: % di amministrazioni che realizzano tempestivamente l'integrazione del ciclo della performance con quello di bilancio rispetto alle scadenze definite; % di indicatori di impatto presenti nei Documenti del ciclo della performance; numero di visitatori delle pagine del sito web contenente il Portale della performance).

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Soggetti pubblici:

Dipartimento della funzione pubblica, amministrazioni pubbliche e OIV.

Soggetti privati:

cittadini e imprese.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il provvedimento non è stato preceduto da procedure di consultazione.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi.

Infatti, la mancata adozione del presente provvedimento non permetterebbe il perseguimento degli obiettivi elencati nella Sezione 1, lettera B).

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Le opzioni alternative sono state valutate come non percorribili. Si ritiene che nel particolare contesto economico e istituzionale, gli interventi proposti siano gli unici in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in linea con le esigenze più volte rappresentate, garantendo, contestualmente, la realizzazione degli obiettivi prefissati in tempi brevi.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

I vantaggi prodotti dalla piena attuazione del provvedimento coincidono con gli obiettivi dello stesso in quanto derivanti dall'analisi delle criticità emerse nel corso degli anni nell'applicazione delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'attività di deliberazione della CIVIT-ANAC.

Pertanto, tra i vantaggi attesi rilevano:

- la riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche grazie alla

- razionalizzazione dei documenti richiesti, della riduzione della loro frequenza e della loro semplificazione in termini di contenuto informativo richiesto;
- la promozione della progressiva integrazione del ciclo della performance e del ciclo di programmazione economico finanziaria, che oltre a rappresentare un'occasione di semplificazione dei documenti (Piano della performance e Note integrative potrebbero tendenzialmente arrivare a coincidere), consente di basare le decisioni di programmazione finanziaria sulle informazioni derivanti dalla misurazione e valutazione dei risultati;
 - l'accessibilità e la comparabilità dei sistemi di misurazione, come conseguenza dell'opera di semplificazione e di esposizione dei sistemi sul Portale della performance già Portale della Trasparenza;
 - l'introduzione progressiva di elementi di valutazione anche su un orizzonte temporale pluriennale per poter meglio orientare l'azione amministrativa al conseguimento di outcome;
 - il progressivo avvicinamento dei sistemi di misurazione per amministrazioni operanti nei medesimi settori, che consentirà valutazioni comparative significative;
 - la differenziazione dei requisiti relativi al ciclo della performance in ragione della dimensione, del tipo di amministrazione e della natura delle attività delle diverse amministrazioni ed introdurre regimi semplificati, che consentiranno alle amministrazioni di disporre di sistemi più sostenibili e più efficaci sotto il profilo del supporto alle decisioni;
 - il miglioramento del raccordo tra ciclo della performance e il sistema dei controlli interni e gli indirizzi espressi dall'Autorità nazionale anticorruzione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, dall'altro, dall'Ufficio per il programma di governo in materia di controllo strategico, per un complessivo miglioramento della loro efficacia e la eliminazione di ridondanze.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

Trattandosi di provvedimento di natura principalmente organizzativa, volto a dare operatività al trasferimento delle funzioni in materia di ciclo della performance dall'Anac al DFP si escludono effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Pur essendo presenti semplificazioni di procedure e documenti amministrativi, si tratta di attività a valenza interna che non hanno come destinatari diretti cittadini o imprese. Il fine è quello di rendere l'amministrazione pubblica più efficiente e produttiva attraverso il monitoraggio e la misurazione della performance senza gravare in alcun modo, sia direttamente che indirettamente, su cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Le condizioni in grado di incidere sulla produzione degli effetti del provvedimento sono assicurate da una adeguata dotazione di risorse umane e tecnologiche, nonché di risorse finanziarie per la realizzazione di progetti di sviluppo.

Per quanto riguarda le risorse umane il presente regolamento prevede che il DFP, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, si avvalga di 25 unità di personale. Tale entità è ritenuta congrua dal punto di vista quantitativo in ragione delle funzioni trasferite oggetto del presente regolamento. Nell'ambito di questo contingente, che si prevede di completare entro un semestre, potrà essere assicurata la presenza delle competenze specialistiche necessarie alle varie attività oggetto del regolamento, mentre le funzioni amministrative generali potranno essere assolate principalmente attraverso un uso più efficiente delle dotazioni ordinarie del Dipartimento.

L'individuazione di tale contingente, che deve fornire il supporto alla Commissione tecnica di cui all'art. 4, in linea con il dettato normativo che non pone limiti qualitativi sulla sua composizione, prevede la presenza di figure dirigenziali in ragione della necessità di disporre di *professional* di alta qualificazione. Il contingente individuato non determina l'istituzione di nuovi uffici dirigenziali e neppure un incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essendo il personale collocato in posizione di comando presso il Dipartimento, lo stesso mantiene il posto indisponibile nella amministrazione di provenienza, assicurando l'invarianza del numero complessivo di posti di dotazione organica delle amministrazioni coinvolte. Per tali figure dirigenziali, atteso l'utilizzo come *professional*, non è prevista la preposizione a strutture di livello dirigenziale del Dipartimento, bensì l'attribuzione di incarichi di studio ex art. 19, c.10 del d.lgs 165/2001.

Al fine di assicurare il rispetto della clausola d'invarianza finanziaria, di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (*"Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*), all'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché alle spese di funzionamento che derivano dal riordino di funzioni previste, pari ad euro 750 mila per l'anno 2015 e 1,51 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n.15 riguardante il finanziamento delle spese di funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), poi Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Il trattamento economico accessorio del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsto per il personale che compone il suddetto contingente è del tutto coerente con la disciplina ordinamentale in materia di gestione delle risorse umane, di cui all'articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che impone alle amministrazioni pubbliche di erogare trattamenti economici accessori che corrispondono alle prestazioni effettivamente rese. Ne consegue che il controllo sull'effettività delle prestazioni rese per la attribuzione dei correlati trattamenti economici accessori compete esclusivamente all'amministrazione ove il personale presta servizio. L'onere del personale del comparto Ministeri (sia dirigenziale che non dirigenziale) a carico della PCM riguarda solo il trattamento economico accessorio, in coerenza con la previsione dell'articolo 9, comma 5-ter, del d.lgs. 303/1999 secondo cui il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando presso la Presidenza, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse.

Le dotazioni tecnologiche sono costituite principalmente dal Portale della Performance (già Portale della trasparenza), di cui è già stato previsto l'adattamento e lo sviluppo evolutivo a valere sulle

specifiche risorse trasferite da Anac, ai sensi del medesimo articolo 19, comma 10, del D.L. n. 90 del 2015, mentre la gestione operativa sarà integrata a quella del complesso delle piattaforme tecnologiche del Dipartimento.

Progetti di sviluppo volti a favorire l'effettiva implementazione dei nuovi indirizzi potranno essere realizzati a valere sulle specifiche risorse trasferite da Anac ai sensi del medesimo articolo 19, comma 10, del citato D.L. n. 90 del 2015.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Trattandosi di provvedimento di natura organizzativa, che in ogni caso non incide sui profili di trasparenza non si prevede alcuna incidenza sul funzionamento concorrenziale del mercato.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio:

- il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
- il Dipartimento della funzione pubblica;
- tutte le amministrazioni coinvolte saranno responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio ciascuna per le parti di propria competenza;
- gli Organismi indipendenti di valutazione.

B) azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:

Le modifiche introdotte saranno adeguatamente illustrate ai destinatari delle stesse; inoltre, ciascun Ministero, per la parte di propria competenza, provvederà a darne ampia diffusione, anche ai soggetti privati, mediante pubblicazione nel proprio sito *web* o attraverso altri sistemi ritenuti congrui.

Inoltre, come anticipato, il DFP promuove la costituzione di una Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche al fine di valorizzare le esperienze di valutazione esterna delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

I Ministri competenti sulle materie oggetto del presente regolamento, per quanto di competenza, cureranno il controllo e il monitoraggio della regolare attuazione del nuovo intervento regolatorio attraverso le strutture e le procedure già esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Il Dipartimento della funzione pubblica, in particolare, curerà il monitoraggio del grado di attuazione dei propri indirizzi da parte delle amministrazioni dello Stato nonché la predisposizione di una relazione periodica sul ciclo della performance delle amministrazioni centrali, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, comma 1, lettera c) e h), anche sulla base del monitoraggio degli obiettivi indicati. Le attività di monitoraggio degli effetti prodotti dall'intervento normativo all'interno delle amministrazioni saranno svolte con il supporto degli OIV.

In particolare il DFP curerà il monitoraggio costante del perseguimento degli obiettivi di breve, medio e lungo periodo attraverso la misurazione degli indicatori.

Inoltre, tale attività di monitoraggio assume particolare rilievo ai fini di una verifica periodica dell'efficacia del provvedimento e di eventuali interventi correttivi.

Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Non sono previste forme di revisione del provvedimento.

D) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Dipartimento della funzione pubblica verrà elaborata la prescritta VIR nella quale sarà verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati utilizzando gli indicatori di cui alla Sezione 1, lettera C. La VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dalle amministrazioni coinvolte che cureranno le verifiche di competenza.